

III - Personale.

a - Corresponsione di una doppia mensilità di stipendio a fine dicembre 1932 - II.

Il Direttore Generale fa presente che, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento Interno, alla fine di dicembre deve essere corrisposta al personale una doppia mensilità di stipendio.

Propone come di consueto le seguenti esclusioni e limitazioni:

Impiegati di ruolo.

1/ esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti in servizio dopo il 30 settembre u. s.;

2/ esclusione dal beneficio di coloro che siano stati classificati "insufficienti", o che siano stati puniti con la sospensione dopo il 25 ottobre 1932;

3/ riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano stati puniti con la censura dopo il 25 ottobre 1932 o che siano rimasti assenti per più di un mese (escluse le malattie) ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione dopo il 25 ottobre 1932;

4/ riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dal 1° gennaio al 30 settembre 1932 e per coloro che siano rimasti assenti per ser-